



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IL DIRETTORE SANITARIO**

SC Politiche del Farmaco

Direttore: dott.ssa Barbara Rebesco

Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Maria Susanna Rivetti

Tel. 010 548 5368

e-mail: msusanna.rivetti@regione.liguria.it

Allegati: 2

Genova, data del protocollo

Direttori Generali
Direttori Sanitari
Responsabili dei Servizi Farmaceutici

AA.SS.LL. 1,2,3,4 e 5
Ospedale Policlinico San Martino - IRCCS
E.O. Ospedale Galliera
IRCCS Giannina Gaslini
Ospedale Evangelico Internazionale

Presidente Unione Ligure Titolari
di Farmacia

ASSOFARM

Sindacati Medici

Presidenti degli Ordini Provinciali dei
Medici e dei Farmacisti

p.c. NAS

Oggetto: Prescrizioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope con ricetta dematerializzata a carico del SSN

Con circolare congiunta del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Sanità n. 5351 del 14.05.2020 DGSISS-MDS-P sono state fornite le indicazioni in merito alla dematerializzazione delle prescrizioni contenenti medicinali stupefacenti e psicotropi di cui si allega copia (allegato 1) e alla quale si rimanda per i riferimenti normativi.

In primis si evidenzia che i medicinali stupefacenti prescrivibili con ricetta dematerializzata sono quelli:

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

- 1) inclusi nelle **sezioni B-C-D-E** della tabella dei medicinali di cui **all'articolo 14 del DPR n. 309 del 1990** e ss.mm.ii,
- 2) **inclusi nella sez. A all'allegato 3 bis** introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12 (Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore), nel medesimo DPR. Tale allegato contiene l'elenco delle sostanze stupefacenti e psicotrope per i medicinali destinati al trattamento di pazienti affetti da dolore severo.

I medicinali contenuti nella sezione A della tabella dei medicinali compresi quelli dell'allegato 3 bis, quando non prescritti per la terapia del dolore, non sono prescrivibili con modalità dematerializzata ma restano prescrivibili su ricettario a ricalco approvato con decreto del Ministero della salute 10 marzo 2006 (in duplice copia per i medicinali non a carico del SSN e in triplice copia per i medicinali a carico del SSN). Restano escluse dall'elenco dei medicinali prescrivibili in modalità dematerializzata le confezioni a base di metadone (anche se prescritte per la terapia del dolore con cod. TDL01).

Al fine di agevolare la compilazione delle ricette in modalità dematerializzata da parte dei medici e la dispensazione da parte dei farmacisti si forniscono le seguenti specifiche.

Modalità di compilazione delle ricette dematerializzate contenenti medicinali di cui ai punti 1 e 2:

- a) Le ricette contenenti i medicinali di cui all'allegato 3 bis, compilate in modalità dematerializzata, devono riportare, analogamente a quanto già avveniva con la compilazione delle ricette rosse SSN, la compilazione del **codice "TDL01"** di esenzione dalla partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nel campo esenzione; qualora il medico non indichi tale codice la ricetta non è dematerializzabile.
- b) **La durata della terapia non deve essere superiore a trenta giorni.**
Solo per ricette contenenti i medicinali di cui all'allegato 3 bis (Sez. A e D), il **medico deve sempre indicare la posologia** (nel campo note) per consentire al farmacista le verifiche necessarie. La ricetta può comunque essere spedita anche se il numero di confezioni prescritte superi, in relazione alla posologia, il limite di trenta giorni di terapia, qualora l'eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in quanto non è possibile lo sconfezionamento. Qualora sia erroneamente prescritta una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista può comunque spedire la ricetta ma deve consegnare il numero di confezioni sufficienti a coprire la terapia di trenta giorni in base alla posologia indicata e dare comunicazione al medico prescrittore.
- c) Solo per ricette contenenti i medicinali di cui alla Sez A dell'allegato 3 bis, il medico deve sempre riportare l'indirizzo e il numero telefonico professionale (nel campo note).

Restano immutati gli altri formalismi previsti per la compilazione delle ricette contenenti i farmaci inclusi nelle **sezioni B-C-D-E** della tabella dei medicinali di cui **all'articolo 14 del DPR n. 309 del 1990** e ss.mm.ii, e i farmaci **inclusi nella sez. A all'allegato 3 bis** introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12.

Adempimenti da parte del farmacista

Ai fini della dispensazione dei medicinali in oggetto con ricetta dematerializzata a carico del SSN si forniscono le seguenti indicazioni.



- 1) Solo per i medicinali per i quali è previsto il registro carico-scarico (Sez. A dell'allegato 3 bis, Sez. B e Sez. C) il farmacista:
 - stampa il promemoria
 - allega il promemoria al registro di cui sopra.I necessari controlli verranno effettuati integrando i dati del registro con i flussi SOGEI.
- 2) Solo per ricette contenenti i medicinali di cui alla Sez. A dell'allegato 3 bis il farmacista registra sul promemoria gli estremi del documento dell'acquirente maggiorenne.
- 3) Il farmacista applica le fustelle dei medicinali sul registro unico previsto con nota di A.Li.Sa. prot. n. 7277 del 19 marzo 2020.
- 4) Nel caso in cui il costo del farmaco sia inferiore al costo del ticket, il farmacista potrà utilizzare, come descritto nelle specifiche tecniche per erogatore, il valore del tipo operazione di erogazione non a carico del SSN.

Restano immutati gli altri formalismi previsti per la spedizione delle ricette contenenti i farmaci inclusi nelle **sezioni B-C-D-E** della tabella dei medicinali di cui **all'articolo 14 del DPR n. 309 del 1990** e ss.mm.ii, e i farmaci **inclusi nella sez. A all'allegato 3 bis** introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12.

Ai sensi dell'art. 13 del DL 179/2012 e del relativo decreto attuativo DPCM 14 novembre 2015, anche le prescrizioni dei farmaci in oggetto possono essere utilizzate dagli assistiti su tutto il territorio nazionale.

Al fine della attuazione delle procedure di dematerializzazione, le SS.LL. dovranno garantire i necessari adeguamenti dei loro applicativi gestionali. In assenza di tali adeguamenti non verrebbe assicurata la completa dematerializzazione delle ricette degli stupefacenti secondo le indicazioni della citata circolare.

Pertanto, al fine di attivare la procedura in oggetto, si chiede alle SS.LL. di dare comunicazione dell'avvenuto adeguamento.

Si chiede alle SS.LL. di assicurare la massima diffusione della presente disposizione nonché a garantire la massima aderenza ad essa.

Cordiali saluti.

Il Direttore Sanitario
Dott. Sergio Vigna

Il Commissario Straordinario
Dott. G. Walter Locatelli